DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di prodotti a base di carni suine, di sperma e di embrioni di suini provenienti dalla Svizzera e recante modifica delle decisioni 81/526/CEE, 91/449/CEE, 92/460/CEE e 93/199/CEE

(93/504/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovicaprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 [2], in particolare gli articoli 6, 11, 15, 16, 21 bis e 22,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [3], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [4], in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [5], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [6], in particolare l'articolo 19,

considerando che, con la decisione 81/526/CEE [7], modificata da ultimo dalla decisione 93/148/CEE [8], la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svizzera;

considerando che, con la decisione 91/449/CEE [9], modificata da ultimo dalla decisione 93/398/CEE [10], la Commissione ha stabilito il modello di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di prodotti a base di carne dalla Svizzera;

considerando che, con la decisione 92/460/CEE [11], modificata dalla decisione 92/518/CEE [12], la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Svizzera di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che, con la decisione 93/199/CEE della Commissione [13], sono state fissate le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi;

considerando che l'incidenza di questa malattia nel cantone di Berna in Svizzera può rappresentare un grave rischio per gli allevamenti suinicoli degli Stati membri, attraverso gli scambi di suini vivi, carni suine fresche, embrioni di suini e taluni prodotti a base di carne suina;

considerando che, in seguito ad una missione effettuata dalla Comunità, è emerso che la situazione è sotto controllo delle autorità elvetiche e che il territorio svizzero deve essere regionalizzato mediante provvedimenti adeguati, in modo da autorizzare determinate importazioni da questo paese, escludendo tuttavia taluni comuni;

considerando che occorre modificare conseguentemente le decisioni succitate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici della specie suina, di sperma suino, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine, compresi i cinghiali, in provenienza dal territorio elvetico, eccettuati i comuni di Trubschachen, Trub, Langnau, Eggiwil, Signau e Lauperswil nel cantone di Berna e i comuni di Escholzmatt e Marbach nel cantone di Lucerna.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(4) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
(5) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(6) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
(7) GU n. L 196 del 18. 7. 1981, pag. 19.
(8) GU n. L 58 dell'11. 3. 1993, pag. 63.
(9) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.
(10) GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 39.
(11) GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 1.
(12) GU n. L 325 dell'11. 11. 1992, pag. 23.
(13) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 43.

Le importazioni da tali comuni sono tuttavia ammesse qualora i prodotti abbiano subito un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00 o un altro trattamento tale da produrre una temperatura interna non inferiore a 70 °C, oppure siano stati sottoposti a un trattamento consistente in una fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, per prosciutti di peso non inferiore a 5,5 kg aventi le seguenti caratteristiche :

— valore aW non superiore a 0,93 ;

— valore pH non superiore a 6.

2. Gli Stati membri vietano l'importazione di :

— embrioni di animali domestici della specie suina dai comuni di Trubschachen, Trub, Langnau, Eggiwil, Signau e Lauperswil nel cantone di Berna e i comuni di Escholzmatt e Marbach nel cantone di Lucerna.

Articolo 2

L'allegato A della decisione 81/526/CEE è modificato come segue :

1) dopo la voce « Paese speditore : Svizzera » sono aggiunti i termini « (esclusi, per le carni suine fresche, i comuni di Trubschachen, Trub, Langnau, Eggiwil, Signau e Lauperswil nel cantone di Berna e i comuni di Escholzmatt e Marbach nel cantone di Lucerna) » ;

2) al punto IV, paragrafo 1, lettera a), dopo i termini « in territorio elvetico », sono aggiunti i termini « ed esclusi, per i suini macellati dopo il 22 maggio 1993, i comuni di Trubschachen, Trub, Langnau, Eggiwil, Signau e Lauperswil nel cantone di Berna e i comuni di Escholzmatt e Marbach nel cantone di Lucerna ».

Articolo 3

La decisione 91/449/CEE è modificata come segue :

1) nell'allegato A, parte II, dopo il termine « Svizzera » sono aggiunti i termini « ed esclusi, per i prodotti a base di carne di suini macellati dopo il 22 maggio 1993, i comuni di Trubschachen, Trub, Langnau, Eggiwil, Signau e Lauperswil nel cantone di Berna e i comuni di Escholzmatt e Marbach nel cantone di Lucerna » ;

2) nell'allegato D, parte II, all'elenco di paesi viene aggiunto il termine « Svizzera ».

Articolo 4

La decisione 92/460/CEE è modificata come segue :

1) negli allegati C e D, dopo i termini « Paese esportatore : Svizzera » sono aggiunti i termini « (esclusi i comuni di Trubschachen, Trub, Langnau, Eggiwil, Signau e Lauperswil nel cantone di Berna e i comuni di Escholzmatt e Marbach nel cantone di Lucerna) »,

2) negli allegati C e D, punto V, paragrafo 1, dopo il termine « Svizzera » sono aggiunti i termini « (esclusi i comuni di Trubschachen, Trub, Langnau, Eggiwil, Signau e Lauperswil nel cantone di Berna e i comuni di Escholzmatt e Marbach nel cantone di Lucerna) ».

Articolo 5

Nell'allegato, parte II della decisione 93/199/CEE dopo il termine « la Svizzera » sono aggiunti i termini « (esclusi i comuni di Trubschachen, Trub, Largnau, Eggiwil, Signau e Lauperswil nel cantone di Berna e i comuni di Escholzmatt e Marbach nel cantone di Lucerna) ».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione